



Separati: no assegno alimentare, sì pensione di reversibilità

Anche senza assegno alimentare il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità, lo prevede una sentenza della Corte di Cassazione, fatta propria dall'Inps con circolate n. 19 del 1° febbraio 2022.

L'orientamento della Corte di Cassazione, aderendo ai principi affermati dalla Corte Costituzionale, è quello di ritenere che non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato, in ragione del "titolo" della separazione.

Il coniuge superstite ha infatti diritto al trattamento pensionistico in virtù dell'esistenza del rapporto coniugale con il defunto, già pensionato o assicurato. Di conseguenza la Cassazione ha confermato che il coniuge separato senza assegno alimentare ha comunque diritto alla pensione ai superstiti.

La normativa precedente a questa sentenza prevedeva il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge separato legalmente a condizione che la separazione fosse per colpe del superstite e che lo stesso fosse titolare di assegno alimentare.

Pertanto, solo se il coniuge deceduto era tenuto a corrispondere gli alimenti

a quello separato, quest'ultimo aveva diritto a vedersi riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità.

Di conseguenza l'Inps ha rivisto la precedente posizione ed ora prevede che il coniuge separato con addebito o per colpa, senza diritto agli alimenti, è equiparato al "normale" coniuge superstite con diritto alla pensione di reversibilità. In merito, per il diritto, gli interessati do-

vranno presentare un'apposita domanda.

Il coniuge separato cessa dal diritto alla pensione se passa a nuove nozze. In tal caso ha diritto a un assegno pari a due annualità della pensione.

Chi scrive ritiene opportuno evidenziare che invece per i divorziati il diritto alla pensione di reversibilità continua ad essere subordinato alla percezione degli alimenti.

In caso di divorzio, infatti, spetta la pensione di reversibilità all'ex coniuge o agli ex coniugi a condizione che non si siano risposati e a loro venga riconosciuto il diritto agli alimenti. Nel caso il defunto si sia risposato o risposata una o più volte, spetta una quota di pensione divisa tra tutti i coniugi superstiti aventi diritto.

La ripartizione dell'importo spettante viene stabilita dall'autorità giudiziaria.

Per tutte le pensioni di reversibilità dell'Inps, al coniuge, spetta il 60% della pensione lorda che percepiva il defunto.

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è riconosciuto anche ai soggetti appartenenti alle unioni civili, quando in regola con la legge.

